

19

N. 9119 del Repertorio N. 3332 della Raccolta  
ATTO COSTITUTIVO

di Società Cooperativa Sociale (esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella all. B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di gennaio, in Torino, nel mio studio in via Pietro Micca n. 9.

Avanti a me **GIOVANNI LIOTTA**, Notaio in Torino, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo

SONO PRESENTI

- **FERRAGATTA Emanuele**, nato a Torino (TO) il 28 novembre 1984, domiciliato in Torino (TO), corso Racconigi n. 15 scala A, codice fiscale FRR MNL 84S28 L219T, cittadino italiano;
- **CIULLA Maurizio**, nato a Rivoli (TO) il 27 luglio 1984, domiciliato in Santena (TO), via Delleani n. 10, codice fiscale CLL MRZ 84L27 H355N, cittadino italiano;
- **BONASERA Alessandro**, nato a Torino (TO) il 2 marzo 1980, domiciliato in Torino (TO), via R. Cadorna n. 37, codice fiscale BNS LSN 80C02 L219Y, cittadino italiano.

Io Notaio sono certo dell'identità personale dei comparenti, i quali convengono:

p r i m o

tra essi comparenti è costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, una società cooperativa sociale con la denominazione:

"SYNERGI-CA società cooperativa sociale",  
siglabile "Synergica s.c.s.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

s e c o n d o

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Moncalieri.

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. Att. c.c., i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale della sede legale è in via Tenivelli 18.

t e r z o

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con delibera dell'assemblea, ai sensi di legge.

q u a r t o

Il capitale sociale è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori e volontari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 25 (venticinque) e non superiore ai limiti di legge.

I comparenti dichiarano di sottoscrivere in denaro una quota di nominali euro 600 (seicento) ciascuno,

Il capitale sociale iniziale risulta pertanto di complessivi euro 1.800 (milleottocento).

Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di cui infra, detto capitale, come sopra sottoscritto, dovrà essere versato nelle casse sociali, secondo le modalità ed i termini che verranno stabiliti dall'Organo Amministrativo.

#### quinto

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

#### sesto

La cooperativa, avendo come obiettivo l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1) comma a) della Legge 381/1991, perseguito attraverso lo scopo mutualistico e l'applicazione dei principi di solidarietà sociale, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- iniziative di servizi socio-sanitari ed educativi integrati con il territorio, pur con autonomia progettuale, tramite specifiche professionalità;
- tutoraggio (servizi di orientamento ed accompagnamento) sul lavoro di soggetti in particolare situazione di disagio e di privazione;
- gestione di strutture di accoglienza e/o dormitori;
- istituzione e gestione di centri diurni per giovani, anziani, soggetti portatori di handicap;
- servizi di assistenza domiciliare e presso strutture di accoglienza;
- servizi svolti in ambito territoriale al fine di risolvere i problemi di disagio dei giovani e/o degli anziani;
- iniziative a favore del miglioramento dell'integrazione sociale e tra le diverse culture;
- servizi di mediazione sociale finalizzati all'inserimento e/o al reinserimento di soggetti in situazione di bisogno e di disagio sul piano ambientale, sociale, economico, di soggetti senza casa, senza famiglia o che escono da grandi istituzioni in cui vivono da anni e devono reinserirsi socialmen-

te, il tutto anche con il supporto di soluzioni abitative, sia nella forma di convivenze guidate e alloggi in convivenza, sia mediante l'organizzazione e la gestione di servizi e di strutture di edilizia sociale (c.d. housing sociale) rivolti soprattutto ai giovani. In relazione a dette attività la cooperativa intende promuovere percorsi di accompagnamento ed educazione all'abitare, nonché fornire ogni forma di supporto, anche a livello informativo, finalizzato all'inserimento abitativo, essendo, peraltro, espressamente esclusa qualsiasi attività di intermediazione immobiliare di cui alla Legge n 39/89 s.m.i.;

- favorire azioni di solidarietà economica e sociale rivolte a persone in stato di necessità dovute a diminuzione o, peggio ancora, temporanea assenza di reddito.

La Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonché tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando anche allo sviluppo e al finanziamento di cooperative sociali;

2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni;

3) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico;

4) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la Cooperativa richiederà le autorizzazioni necessarie e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attività nei quali opera.

Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attività di as-

sicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi delle vigenti norme in materia e di ogni altra operazione comunque vietata per le società cooperative dalle vigenti e future disposizioni di legge.

#### s e t t i m o

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori coloro che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività, nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano ad imprese che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza o contrasto con quest'ultima.

Ricorrendo i presupposti di legge, possono inoltre essere ammesse come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

#### o t t a v o

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo.

La domanda della persona fisica dovrà indicare:

- a) - nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- b) - l'interesse a far parte della cooperativa;
- c) - l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;
- d) - l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;
- e) - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;
- f) - l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di

lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

- 1) - la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;
- 2) - la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

n o n o

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ai sensi di legge. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione

del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

#### decimo

L'esclusione può essere pronunciata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio :

- a) - che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) - che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) - che non osservi lo statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi ;
- d) - che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo ;
- e) - che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) - che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) - che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa.
- h) - che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) - il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai sensi di legge, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### u n d i c e s i m o

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) - a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge;
- b) - ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge;
- c) - ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) - ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.

#### d o d i c e s i m o

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio.

Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, il quale dovrà tenere conto, in via generale, dei seguenti elementi:

- a) la qualifica/professionalità;
- b) la tipologia del rapporto di lavoro.

#### t r e d i c e s i m o

Il funzionamento della società, gli organi della società e le altre norme che la disciplinano risultano precisati nello Statuto Sociale, che conosciuto ed approvato dai comparenti, previo esame da me Notaio fattone, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e così stanziale, previa sottoscrizione ai sensi di legge ed omessa da me Notaio la lettura per dispensa avuta dai comparenti.

#### q u a t t o r d i c e s i m o

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre

di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2011.  
qui n d i c e s i m o

Ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto Sociale, l'amministrazione della società, con i poteri di cui infra, spettano ad un Amministratore Unico, che viene nominato, fino a revoca o dimissioni, nella persona del signor FERRAGATTA Emanuele, sovracomparso, che accetta, dichiarando che non sussistono a suo carico cause di ineleggibilità e incompatibilità e che chiede l'iscrizione della nomina presso il competente Registro delle Imprese.

Ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Sociale l'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

#### s e d i c e s i m o

Le spese del presente, relative e conseguenti sono a carico della Società e si dichiarano approssimativamente in euro 1.420 (millequattrocentoventi).

L'Amministratore Unico, signor FERRAGATTA Emanuele, attesta che sussistono le condizioni per l'iscrizione della società nell'albo delle società cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico, sezione cooperative a mutualità prevalente di diritto, categoria cooperative sociali, categoria attività esercitata cooperative di produzione e lavoro.

Richiesto io Notaio ricevo quest'atto da me letto ai comparenti che l'approvano.

Quest'atto è scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia e in parte completato a mano da me Notaio su sedici pagine di quattro fogli fin qui e si sottoscrive alle ore diciassette e quarantacinque minuti.

In originale firmato:

Alessandro Bonasera

Emanuele Ferragatta

Maurizio Ciulla

Giovanni Liotta Notaio

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

**Art. 1 - Costituzione - denominazione - sede**

E' costituita, ai sensi della normativa vigente e in particolare ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge n. 381/91, la società cooperativa sociale denominata:

"SYNERGI-CA società cooperativa sociale"  
siglabile "Synergica s.c.s.".

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla legge n. 381/91, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa ha sede nel Comune di Moncalieri (TO) e potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa potrà aderire ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo.

**Art. 2 - Durata**

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata, anche prima della suddetta scadenza, o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

**Art. 3 - Scopo mutualistico**

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, attuando, in forma mutualistica e senza fini di lucro, l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci cooperatori alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

**Art. 4 - Oggetto sociale**

La cooperativa, avendo come obiettivo l'interesse generale della comunità volto alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'art. 1) comma a) della Legge 381/1991, perseguito attraverso lo scopo mutualistico e l'applicazione dei principi di solidarietà sociale, ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- iniziative di servizi socio-sanitari ed educativi integrati

